



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **221**

in data **03/11/2022**

# Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventidue** addì **03 - tre** - del mese **novembre** alle ore **15:30** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

**AUTORIZZAZIONE ALLA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PENDENTE IN CORTE DI CASSAZIONE CON IL N. 28225/17 R.G. IN APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 130/2022**

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	NO
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	NO
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	NO
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	SI

Presiede: **PRATISSOLI Alex**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamata la propria deliberazione n. 195 del 16/11/2017 ad oggetto: AUTORIZZAZIONE AD IMPUGNARE, CON RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE, LA SENTENZA N.1376/17 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE IN UN CONTENZIOSO TRA IL COMUNE E LA SIG.RA R. I.

Premesso:

- che con avvisi di accertamento n. 42/2011/2005, n. 677013/2006, n. 92331/2007, n. 49645/2008, n. 18036/2009, n. 43/2011/2005, n. 44/2011/2006, n. 48/2011/2007, n. 49/2011/2008, n. 51/2011/2008, n. 52/2011/2009 e n. 53/2011/2009, emessi tra il 18 e il 19 gennaio 2011, l'U.O.C. Gestione Tributi Comunali contestava alla sig.ra I. R. l'omessa denuncia di immobili ai fini del pagamento dell'ICI nonché il parziale versamento della stessa in riferimento agli anni dal 2005 al 2009 e richiedeva il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni per un importo complessivo di € 22.611,43;
- che la sig.ra I.R. impugnava i suddetti avvisi con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia pervenuto al Comune in data 17/5/2011 ed acquisito al n. 8956/11 di P.G.;
- che il Comune si costituiva nel suddetto giudizio a mezzo del Dirigente del Servizio Servizi ai Cittadini e presentava la proprie controdeduzioni;
- che con sentenza n. 12, emessa in data 4/12/2012 e depositata in data 15/1/2013, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia-Sezione 4 accoglieva il ricorso ed annullava gli avvisi di accertamento impugnati;
- che con ricorso in appello depositato in data 28/3/2013 il Comune, sempre a mezzo del Dirigente del Servizio Servizi ai Cittadini, impugnava la suddetta sentenza avanti la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna;
- che con sentenza n. 1376, emessa in data 23/1/2017 e depositata in data 24/4/2017, la Sezione n.10 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna rigettava l'appello e confermava la decisione di primo grado;

Dato atto che:

- i giudici di primo e secondo grado comminarono al Comune, soccombente, il pagamento delle spese di giudizio determinate in complessivi:
  - I grado di giudizio = euro 2.500,00
  - Il grado di giudizio = euro 3.700,00 + accessori di legge + rimborso CUT di cui al DPR 115/2002, art. 13, co. 1-quater

- tali somme (euro 6.200,00 oltre accessori e CUT) non sono mai state, dal Comune, liquidate alla ricorrente e, dopo di lei, all'erede subentrato nella causa;
- la questione è stata posta al vaglio della Corte di Cassazione che dovrà valutare:
  - 1) l'effettiva debenza dell'imposta per i fabbricati rurali relativamente alla sola annualità 2005 per la quale sia la CTP che la CTR hanno ritenuto estendersi la qualifica di ruralità, difformemente, a giudizio del Comune, alla normativa vigente in materia;
  - 2) l'effettiva debenza d'imposta sulla base del valore delle aree fabbricabili per gli immobili sottoposti ad interventi edilizi di nuova costruzione e/o ristrutturazione;
  - 3) l'effettiva debenza d'imposta sulla base del valore delle aree fabbricabili per le unità collabenti;

Dato atto inoltre che:

- al netto dell'imposta per la quale il Comune ha, in sede di giustizia di merito, prestato acquiescenza, restano dovuti euro 8.225,31 relativamente alle questioni ancora oggetto di causa (punti sub 1-2-3);
- risulta applicabile al caso di specie quanto previsto dall'art. 5, legge n. 130/2022 (definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi la Corte di Cassazione), il quale prevede che la lite sia definita attraverso il versamento di una somma pari al 5% del valore della controversia (nel caso specifico 5% di euro 8.225,31 = euro 411,25);
- la proprietà ha altresì espresso l'intenzione, in caso di accoglimento della richiesta di applicazione della sopra richiamata normativa, di rinunciare al proseguimento della causa presso la Corte di Cassazione per il restante valore della causa (sola imposta) pari ad euro 8.225,31, di assumere formale impegno alla rinuncia, da parte del ricorrente, avverso gli avvisi di accertamento e di rinunciare a richiedere il versamento delle spese di giudizio come determinate dai giudici di merito nelle cause sopra richiamate (euro 6.200,00 oltre accessori e CUT);

Valutata l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che, nel corso degli anni successivi, ha fornito interpretazione autentica delle norme previgenti e ha interessato casi simili a quelli oggetto di causa;

Dato atto che sussistono ad oggi elementi di prevalente incertezza sull'esito pienamente favorevole al Comune della vertenza, come relazionato altresì dalla dirigente del servizio con nota del 30/09/2022;

Vista la Legge 31/08/2022 n. 130, ed in particolare:

- il disposto dell'art. 5 co. 1 che recita testualmente "1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti

gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.”;

- l'art. 5 co. 15 che recita: “15. Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”;

Dato atto che non risulta ad oggi emanata una disciplina regolamentare comunale in materia ma che in ogni caso, nelle more della adozione della stessa, la decisione sull'applicazione al caso specifico possa rientrare nelle competenze del medesimo organo deliberante che ha autorizzato il ricorso;

Ritenuto pertanto opportuno, anche dal punto di vista economico, disporre l'applicabilità della normativa al caso specifico, dando attuazione attraverso la presente deliberazione al disposto legislativo che risulta poter essere immediatamente applicabile anche nelle more dell'adozione di specifica disciplina regolamentare, fermo restando la possibilità di applicare i medesimi criteri anche a casistiche analoghe tramite disposizione regolamentare;

Dato atto che il caso specifica evidenza un sostanziale bilanciamento tra la potenziale situazione finanziaria attiva e passiva generata dal contenzioso, tale per cui tale parametrizzazione economica rappresenta un elemento oggettivante la convenienza e accoglibilità del procedimento in oggetto;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del servizio finanziario sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi

## **DELIBERA**

- DI AUTORIZZARE il Sig. F. P. alla presentazione a questo Ente dell'istanza di definizione della controversia tributaria radicata presso la Corte di Cassazione al n. 28225/2017 R.G. in applicazione dell'art. 5 co. 1 e 15 della L. n. 130/2022 previo versamento di una somma pari al 5% del valore della controversia;
- DI PREVEDERE che l'istanza di cui sopra dovrà recare l'assunzione di formale impegno, inserito nella medesima domanda, alla rinuncia al ricorso avverso gli

avvisi di accertamento e di rinuncia a richiedere il versamento delle spese di giudizio come determinate dai giudici di merito nelle cause richiamate in premessa (euro 6.200,00 oltre accessori e CUT), nonché di ogni altra pretesa o rimborso verso il Comune;

- DI INCARICARE il Servizio Entrate dell'ente ad istruire l'istanza sopra indicata ed a regolarizzare i conseguenti movimenti contabili;
- DI AUTORIZZARE il Servizio Legale a disporre gli eventuali atti necessari per richiedere la formale definizione del ricorso in cassazione relativamente alla causa n. 28225/2017 R.G. in applicazione dell'art. 5 della L. n. 130/2022, al verificarsi di quanto disposto nei punti 1 e 2 sopra richiamati e successivamente all'istruttoria svolta dal servizio competente;
- DI DARE ATTO che il mancato verificarsi delle condizioni di cui ai punti 1 e 2 comporterà il diniego della definizione della lite a cura del Servizio Entrate dell'ente;
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento, attua in forma transitoria la normativa richiamata in premessa nelle parti non richiedenti specifica disposizione regolamentare attuativa, demandando per quanto non previsto dal presente atto, a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 5 della L. 130/2022, laddove applicabili all'ente locale;
- DI DARE ATTO che resta nella facoltà dell'ente l'assunzione di ogni ulteriore disciplina necessaria all'attuazione della norma in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**PRATISSOLI Alex**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**GANDELLINI Dr. Stefano**